

Quali sono i fatti accertati dalla sentenza?

Dopo essere fuggiti dall'Eritrea, il 27 giugno 2009 i quattordici ricorrenti si imbarcavano dalle coste libiche alla volta dell'Italia, per domandare protezione internazionale.

Il 30 giugno 2009, giunti in prossimità di Lampedusa, il motore dell'imbarcazione andava in avaria lasciando il gruppo, composto da 89 persone, in balia delle onde. Interveniva la Marina italiana che faceva salire i naufraghi a bordo della loro nave, procedeva alla loro registrazione anche fotografica, promettendo loro di portarli in Italia. La nave faceva invece rotta verso la Libia, nonostante le richieste dei migranti di ottenere asilo in Italia. Dopo aver sedato le loro proteste anche con metodi violenti, la Marina italiana trasferiva a forza tutto il gruppo su una motovedetta libica, sulla quale era presente anche personale della Guardia di Finanza. Dopo essere stati ammanettati con fascette di plastica, i naufraghi venivano riportati in Libia, dove venivano poi brutalmente picchiati e incarcerati per molti mesi.

Alcuni di loro, tra cui i 14 ricorrenti, dopo un certo periodo riuscivano a fuggire dalla Libia e, dopo aver attraversato numerosi paesi via terra, nel corso del 2010 giungevano in Israele. Le autorità israeliane li arrestavano e poi li rilasciavano, senza però riconoscere il loro status di rifugiati e senza fornire loro alcuna garanzia contro il rimpatrio in Eritrea.

Il 25 giugno 2014 i quattordici ricorrenti inviavano una richiesta formale al governo italiano di risarcirli per i danni subiti a seguito del respingimento in Libia, e di consentire il loro ingresso legale nel territorio italiano al fine di inoltrare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale. La richiesta rimaneva senza alcuna risposta.

Dopo aver contattato Amnesty International, i ricorrenti conferivano mandato ad alcuni avvocati di ASGI per presentare ricorso contro le autorità italiane al fine di ottenere quanto richiesto.

Quali sono le principali questioni giuridiche dibattute durante il processo?

L'identità dei ricorrenti. Una delle questioni dibattute durante il processo è stato l'accertamento del fatto che i ricorrenti fossero effettivamente parte del gruppo di 89 naufraghi soccorsi e respinti dalla Marina italiana, circostanza contestata dalle amministrazioni citate in giudizio. La verifica positiva dell'identità è stata possibile grazie alle foto segnaletiche scattate dalla Marina stessa il 30 giugno 2019, e le foto dei ricorrenti scattate presso gli uffici di Amnesty International in Israele. Alcuni dei ricorrenti, dopo il respingimento in Libia, erano entrati in contatto con UNHCR, il quale però si è rifiutato di fornire qualsivoglia informazione o documentazione utile alla identificazione dei richiedenti.

L'illegittimità del respingimento. I ricorrenti sostenevano che il loro respingimento in Libia avesse violato una serie di norme internazionali (tra cui l'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, l'art. 3 della CEDU, l'art. 3 della Convenzione contro la Tortura). Tali norme vietano di trasferire a qualsiasi titolo una persona verso uno Stato nel quale potrebbe essere sottoposta a tortura o altre gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali, che già nel 2009 erano prassi diffuse e documentate in Libia. L'amministrazione italiana ha viceversa sostenuto che la riconsegna dei naufraghi alle autorità libiche fosse legittima, in quanto prevista dal "Trattato di Amicizia, partenariato e collaborazione" stipulato tra Italia e Libia il 30 agosto 2008, a cui la Marina italiana avrebbe semplicemente dato esecuzione. Il Tribunale ha stabilito la prevalenza degli obblighi derivanti dalle norme sui diritti umani sopra citate su quelli derivanti dal trattato internazionale Italia-Libia, rilevando che tali diritti fondamentali sono anche riconosciuti dalla

Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Merita inoltre ricordare che il divieto di *refoulement* e di tortura appartengono al nucleo di norme fondamentali di diritto internazionale anche consuetudinario (c.d. "*jus cogens*"), a cui gli Stati non possono derogare con un trattato.

L'obbligo dell'Italia di ricevere la domanda di protezione internazionale. I ricorrenti affermavano che il respingimento li avesse privati del loro diritto, costituzionalmente garantito, di presentare domanda di asilo in Italia. L'amministrazione, viceversa, ha sostenuto che i ricorrenti erano stati soccorsi in acque internazionali e che pertanto l'Italia non aveva alcun obbligo di ricevere la loro domanda di protezione. La sentenza riconosce che, a seguito del salvataggio compiuto dalla Marina Militare, i naufraghi sono stati trasportati su un'imbarcazione battente bandiera italiana, in quanto tale qualificabile come facente parte del territorio italiano, e che dunque l'Italia fosse obbligata a ricevere e decidere sulla loro domanda di protezione.

Perché la sentenza è importante e innovativa?

Per la prima volta, la magistratura italiana ha riconosciuto che **uno straniero illegittimamente respinto dalle autorità italiane ha diritto a fare ingresso in Italia per presentare domanda di asilo**. In caso contrario, osserva il Tribunale di Roma, il cittadino straniero verrebbe privato del diritto di asilo, garantitogli dall'art. 10 Cost., perché impossibilitato ad accedere al territorio dello Stato in forza di un comportamento illecito dell'autorità italiana.

La sentenza ha quindi stabilito che la pubblica amministrazione deve consentire ai ricorrenti di fare ingresso (regolare) sul territorio italiano, per garantire loro di esercitare quel diritto di chiedere asilo che in precedenza era stato illegittimamente negato.

Il Tribunale inoltre per la prima volta condanna il governo italiano a versare un risarcimento (pari a 15.000 euro, commisurato a quello stabilito dalla CEDU nel caso *Hirsi*) a ciascuno dei cittadini stranieri, per via del respingimento e della conseguente esposizione a violazioni dei diritti fondamentali in Libia.

Come si inserisce la sentenza nel quadro più generale delle pronunce sulla Libia?

Il Tribunale di Roma conferma l'illegittimità della prassi attuata dal governo italiano fino al 2012 di riconsegnare migranti intercettati in mare alle autorità libiche, pur sapendo che in tale paese avrebbero potuto subire gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. L'illegittimità dei respingimenti verso la Libia è stata più volte affermata dalla giurisprudenza, a partire dalla sentenza della CEDU [Hirsi e altri c. Italia](#) del 2012, che aveva messo fine alla prassi di respingimenti diretti verso la Libia da parte delle autorità italiane. Da allora il governo italiano ha quindi iniziato ad attuare politiche di respingimento indiretto, o per procura, [finanziando, equipaggiando e sostenendo le autorità libiche](#) perché intercettino i migranti in mare e li riportino in Libia.

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto a seguito dello scoppio del conflitto armato in Libia, le condizioni dei cittadini stranieri in Libia si sono ancora aggravate. La condizione della Libia come posto non sicuro per i cittadini stranieri è stata accertata più volte dalla magistratura italiana, sia [in sede penale](#) sia [in sede civile](#).

Nel febbraio di quest'anno, il Tribunale di Roma [aveva accolto un altro ricorso](#) presentato da ASGI, ordinando il rilascio di un visto per motivi umanitari nei confronti di un minore straniero intrappolato in Libia, proprio in ragione della grave situazione di pericolo esistente nel paese per i cittadini stranieri.

Cosa succede ora?

La sentenza ha stabilito che i ricorrenti hanno pieno diritto a fare ingresso in Italia per formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Questo diritto era stato loro negato quando, dopo essere saliti a bordo della nave della Marina italiana che li aveva soccorsi, avevano manifestato la loro intenzione di chiedere asilo alle autorità italiane. Queste poi, consegnandoli alle autorità libiche, avevano illegittimamente impedito loro di esercitare tale diritto.

Spetta alla pubblica amministrazione italiana individuare le forme più idonee per consentire ai ricorrenti l'ingresso sul territorio nazionale.